

*Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento ai sensi dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al pensionamento di categorie di personale iscritto presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap*

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di regolamento costituisce una prima attuazione della delega prevista dal comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", attraverso il quale vengono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche ai regimi e alle gestioni pensionistiche che attualmente prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

*E' necessario premettere che, in seguito ai pareri espressi sia dal Consiglio di Stato che dalle Commissioni parlamentari, la formulazione dell'attuale schema di regolamento ha subito importanti modifiche rispetto al testo originario, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30 ottobre 2012.*

*Innanzitutto, la prima stesura prevedeva l'armonizzazione della disciplina di accesso al pensionamento sia per il personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico che per alcune categorie di lavoratori iscritti presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.*

*Ora, a seguito dei pareri emanati il 19 giugno 2013 dalle competenti commissioni parlamentari (XI Commissione della Camera dei Deputati e Commissioni I e IV riunite del Senato) la parte del regolamento riferita ai comparti sicurezza e difesa (i precedenti articoli da 2 a 5) è stata "stralciata", cosicché lo schema di provvedimento è volto a disciplinare esclusivamente l'accesso al pensionamento per varie tipologie di iscritti a fondi già istituiti presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap. Come indicato dalle competenti Commissioni parlamentari, il coinvolgimento dei comparti Difesa e Sicurezza nell'opera di armonizzazione prevista dall'articolo 24 del "Salva Italia" potrà essere disposta all'esito di un percorso di confronto e consultazione con le rappresentanze dei lavoratori dei comparti in questione. Ciò al fine di coniugare le richiamate esigenze di armonizzazione con il riconoscimento della specificità dei comparti interessati.*

*In secondo luogo, con riferimento alla decorrenza dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso alla pensione, si è reso necessario, secondo i criteri ben evidenziati dalle Commissioni parlamentari, procedere ad uno slittamento in avanti di un anno (al 1° gennaio 2014) non solo dei primi effetti degli innalzamenti, ma anche, laddove previsto, di tutti i bienni che prevedono ulteriori aumenti, allo scopo di evitare il paradossale "effetto rincorsa", dei requisiti pensionistici.*

*Infine, secondo quanto indicato dalle Commissioni parlamentari con riferimento alle deroghe di cui all'articolo 11 del nuovo testo del regolamento, per gli istituti ivi previsti è stata individuata una nuova data delle rispettive decorrenze, in coerenza con l'emanazione del provvedimento.*

Nella redazione del provvedimento, si è tenuto conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei diversi settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti.

- **Disposizioni generali (art. 1)**

Tale articolo introduce disposizioni a carattere generale ed, in particolare:

- il comma 1 definisce il campo di applicazione delle disposizioni previste dal regolamento;
- il comma 2 stabilisce che nei confronti dei lavoratori che maturano il diritto a pensione entro il 31/12/2013 continua ad essere applicata, in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico, la normativa pensionistica prevista antecedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento;
- il comma 3, nel regolamentare l'accesso al trattamento pensionistico in favore dei lavoratori che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2014 prevede la non applicazione, nei confronti di questi ultimi, delle c.d. "finestre mobili" annuali, introdotte dall'art. 12, commi 1 e 2, del dl 78/2010, convertito nella legge 122/2010;
- il comma 4 sancisce l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso a pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica.

- ***Soppresso fondo spedizionieri doganali (art. 2)***

La disposizione prevede l'aumento da 65 a 66 anni dell'età per l'ammissione alla pensione di vecchiaia degli spedizionieri doganali. Con il comma 2 è invece dato modo a tale categoria di soggetti, da sempre privi di un trattamento pensionistico di anzianità, di ottenere la pensione per totalizzazione dei contributi, alla quale pure non hanno ancora accesso.

- ***Pensionamento anticipato per lavoratori di aziende in crisi - Poligrafici (art. 3)***

Per la platea dei lavoratori poligrafici dipendenti di aziende in crisi viene stabilito, con decorrenza 2014, un incremento da 32 a 35 anni effettivi dei requisiti contributivi considerati utili per il raggiungimento della pensione, con superamento dell'abbuono di tre anni precedentemente fissato. Il requisito contributivo è ulteriormente incrementato a 36 anni a decorrere dal 1 gennaio 2016 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

*Per ragioni di coordinamento delle disposizioni, è stata sostituita la formulazione della lettera c.). Tale formulazione, infatti, che prevedeva un limite (35 anni fino al 31 dicembre 2014, 36 anni fino al 31 dicembre 2017 e 37 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018) alla misura della maggiorazione contributiva risultava logicamente incompatibile con la lettera b), che dispone, invece, la soppressione dei predetti tre anni di abbuono. Qualora fosse mantenuta la predetta formulazione della lettera c), si verificherebbe, in sostanza, la conseguenza, sistematicamente incongruente, e che il requisito contributivo minimo di accesso al pensionamento, fissato, dalla lettera a) a 35, 36 e poi a 37 anni dal 2018, diventerebbe anche il limite massimo contributivo per il conseguimento del trattamento pensionistico anticipato.*

*Con la nuova formulazione della lettera c) si è pertanto ritenuto opportuno sopprimere in toto l'ultima frase dell'art. 37, comma 1, lett. a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, che, nella testo attualmente vigente, fissa un limite alla misura del bonus contributivo.*

- ***Personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto (art. 4)***

La norma trova applicazione nei confronti dei lavoratori iscritti al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che rivestano la qualifica di “personale viaggiante”, svincolato dal possesso del titolo abilitante.

Il comma 1 stabilisce un incremento dei requisiti minimi di accesso alla pensione di vecchiaia, prevedendo il conseguimento di tale diritto al raggiungimento dei requisiti anagrafici ridotti di cinque anni rispetto a quelli tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio, mentre il comma 2 prevede la soppressione del primo periodo del comma 6, articolo 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, che, in materia di età pensionabile, conferma le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ossia il raggiungimento di tale prestazione a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

- ***Lavoratori marittimi (art. 5)***

Il comma 1 si riferisce ai piloti del pilotaggio marittimo, per i quali viene prevista la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia raggiunto il requisito anagrafico ridotto di cinque anni rispetto a quelli tempo per tempo in vigore nel regime generale obbligatorio. Oggi l'età pensionabile è prevista invece a 60 anni per gli uomini e a 55 per le donne.

Quanto al comma 2, in parziale accoglimento della proposta formulata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è stata rivista la disciplina dell'istituto della pensione anticipata di vecchiaia, di cui all'articolo 31 della legge 26 luglio 1984, n. 413, che prevedeva l'erogazione del trattamento pensionistico al compimento del cinquantacinquesimo anno di età per uomini e donne con 20 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 10 anni di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo. Il requisito anagrafico è, infatti, innalzato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017 al raggiungimento di 57 anni di età. A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico è fissato al raggiungimento del cinquantottesimo anni di età.

- ***Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo ballo (art. 6)***

Per l'insieme dei lavoratori di cui al presente articolo (ballerini e tersicorei) si prevede l'aumento da 45 a 46 anni del requisito anagrafico utile al conseguimento della pensione di vecchiaia, assorbendo, di fatto, il prolungamento di un anno dell'attività stabilito in precedenza dalla cosiddetta “finestra mobile”.

- ***Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori (art. 7)***

La norma dispone, per i lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori dello spettacolo – Gruppo attori, un incremento generalizzato dei requisiti per l'accesso alla pensione attraverso la progressiva convergenza, fra uomini e donne, dei requisiti anagrafici per il conseguimento del diritto alla pensione.

Il comma 1 contiene la tabella - in sostituzione di quella allegata all'articolo 4 del d.lgs. 182/1997 - che prevede, per gli uomini, l'elevazione di un anno del requisito anagrafico dal 1° gennaio 2014 (da 63 a 64 anni); ciò al fine, sostanzialmente, di assorbire il prolungamento di un anno dell'attività stabilito in precedenza dalla cosiddetta “finestra mobile”.

Per le donne, invece, l'incremento del requisito anagrafico è pari ad un anno ogni due anni solari, al fine di raggiungere l'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel 2022.

Appare opportuno evidenziare che la suddetta armonizzazione opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già

stato effettuato nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo).

- ***Fondo lavoratori dello spettacolo – Gruppo canto (art. 8)***

Per quanto concerne la platea dei lavoratori iscritti al Fondo Lavoratori dello spettacolo – Gruppo Canto, il primo comma stabilisce l'elevazione del requisito anagrafico, per gli uomini, a 61 anni dal 1° gennaio 2014 e per le donne, da 57 a 61 anni (equiparazione con gli uomini nel 2022), con un incremento di un anno ogni due anni solari.

Appare opportuno evidenziare che la suddetta armonizzazione opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già stato effettuato nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo).

- ***Fondo sportivi professionisti (art. 9)***

La disposizione si riferisce ai lavoratori iscritti al Fondo Sportivi Professionisti, per i quali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, è previsto un graduale allineamento dei requisiti anagrafici tra gli uomini e le donne appartenenti al settore in esame nel 2022, attraverso un incremento dei requisiti medesimi (53 anni per gli uomini dal 1° gennaio 2014 e da 49 a 53 anni per le donne, con lo stesso criterio utilizzato per le lavoratrici dello spettacolo).

In tale contesto non viene contemplata la distinzione tra pensione di vecchiaia ordinaria e pensione di vecchiaia anticipata, normalmente presente in altri ambiti, stante la spiccata peculiarità dell'attività svolta dai soggetti presi in considerazione.

Appare opportuno evidenziare che la suddetta armonizzazione opera nei confronti di coloro che accedono al pensionamento con il sistema di calcolo misto, in quanto tale adeguamento è già stato effettuato nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996 (sistema di calcolo contributivo).

- ***Perdita del titolo abilitante (art. 10)***

L'**articolo 10** prevede, al **comma 1**, deroghe sull'applicazione del presente regolamento, stabilendo, in particolare, la continuità nell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia previgenti nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età e i cui ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Inoltre, laddove tali limiti di età possano essere elevati a seguito del superamento del giudizio di idoneità, il secondo periodo del comma in questione introduce un'ulteriore condizione all'applicazione di tale deroga, ovvero proprio nel caso in cui vi sia un giudizio di inidoneità.

Analogamente, il **comma 2** sancisce che nei confronti dei lavoratori, iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente di aziende di navigazione aerea, che perdono il titolo abilitante al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni pensionistiche vigenti al 31 dicembre 2011.

I **commi da 3 a 5** si riferiscono a particolari categorie di dipendenti dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV).

Il **comma 3** stabilisce che nei confronti dei lavoratori in questione continua ad essere applicata la disciplina del pensionamento di vecchiaia attualmente in vigore.

Il **comma 4**, nel regolamentare l'accesso al trattamento pensionistico nei regimi misto e contributivo, a decorrere dal 1° gennaio 2014 disciplina il pensionamento anticipato, uniformandolo al comma 10 dell'art. 24 del d.l. 201/2011 (42 anni e 3 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 3 mesi di contributi per le donne).

Inoltre, come per il regime generale, è sancita la riduzione percentuale sulla quota retributiva del trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 60 anni.

Infine, con il **comma 5**, è stato abrogato il comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 149 del 1997, che prevede ancora, oggi, l'uscita anticipata con 57 anni di età e 35 anni di contribuzione.

- ***Deroghe (art. 11)***

La norma introduce alcune deroghe alla disciplina contenuta nel regolamento, finalizzate alla salvaguardia dei lavoratori che versino in situazioni connesse alla perdita o alla sospensione del lavoro.

Tali deroghe consistono nell'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e decorrenza del trattamento pensionistico in favore di tali lavoratori vigenti al 31 dicembre 2013.

Nell'individuazione delle categorie ammesse al suddetto beneficio, il regolamento di armonizzazione ripercorre i contenuti dell'articolo 24, comma 14 del D.L. 201/2011, e dell'emanando decreto attuativo, fissando la data del **30 giugno 2013** quale termine finale per il perfezionamento, relativamente ad ogni soggetto interessato, di una delle seguenti fattispecie: stipulazione di accordi sindacali per i collocati in mobilità (lett. a); stipulazione di accordi collettivi per i collocati in mobilità lunga (lett. b); autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione (lett. c); godimento del congedo per assistere i figli con disabilità grave (lett. d); risoluzione del rapporto di lavoro in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter c.p.c. (lett. e); stipulazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo (lett. f); sottoscrizione di accordi finalizzati al prepensionamento, per i lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria (lett. g).

***Il predetto termine finale ha formato oggetto di uno slittamento rispetto alla formulazione dello schema presentato al vaglio del Consiglio dei Ministri, che lo fissava al 15 settembre 2012; ciò in quanto tale termine è strettamente collegato alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.***

- ***Disposizione finale (art. 12)***

La norma prevede (in armonia con la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 – c.d. 'decreto UMU-CIG' -) che i risparmi di spesa complessivamente derivanti dall'applicazione del presente regolamento (quantificati in circa 526 milioni di euro per il periodo 2014-2023) saranno destinati a finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori salvaguardati dall'applicazione della riforma pensionistica del 2011 (cc.dd. 'esodati').

- ***Entrata in vigore (art. 13)***

La norma fissa al 1° gennaio 2014 l'entrata in vigore del regolamento.